



ITALIANUNIVERSITYLINE

UNIVERSITA'

IUL

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Art. 1- Definizioni.....	3
Art. 2 – Finalità.....	4
CAPO I.....	4
Titoli e corsi di studio	4
Art.3 Titoli di studio	4
Art.4 Corso di Laurea	5
Art.5 Corso di Laurea magistrale.....	5
Art.6 Corso di specializzazione	6
Art.7 Corso di Dottorato di ricerca	6
Art.8 Classi di Corso di studio	6
Art.9 Master universitari	7
Art 10 Altre iniziative formative	7
Art.11 Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio.....	7
CAPO II	8
Strutture didattiche e regolamenti.....	8
Art.12 Strutture didattiche	8
Art.13 Regolamenti e ordinamenti.....	8
Art.14 Facoltà e/o Dipartimento e Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento	9
CAPO III	11
Organizzazione dell'attività didattica	11
Art.15 Articolazione ed organizzazione dell'attività didattica	11
Art.16 Crediti formativi universitari	11
Art.17 Verifiche del profitto e prova finale.....	12
Art.18 Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio	13
Art.19 Attività didattica integrativa	14
Art.20 Commissione per la didattica	14
Art.21 Manifesto degli studi	15
Art.22 Piani di studio.....	15
Art.23 Calendario.....	16
Art.24 Orientamento e tutorato	16
Art.25 Compiti dei docenti	16
Art.27 Certificazioni e supplemento al diploma.....	17
Art.28 Promozione e pubblicità dell'offerta didattica	17
CAPO IV	18
Diritti e doveri degli studenti.....	18
Art.29 La Carta dei servizi	18
Art.30 Il contratto con lo studente	18
Art.31 Mobilità degli studenti	18
Art.32 Studente fuori corso o ripetente.....	19
Art.33 Modalità di iscrizione	19
CAPO V	20
Norme transitorie e finali	20
Art. 34 - Modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo	20
Art. 35 – Rinvio ad altre norme	20

Art. 1- Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - a. per Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia didattica di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni;
 - b. per Decreto o Decreti Ministeriali, ove non diversamente specificato, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
 - c. per Regolamenti Didattici di Ateneo, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - d. per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica;
 - e. per Corsi di studio, i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di specializzazione, nonché i Dottorati di ricerca e i Corsi di Master universitario di primo e secondo livello, come individuati nell'art.3 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica;
 - f. per Titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di specializzazione nonché il Dottorato di ricerca, il Master universitario di primo livello e il Master universitario di secondo livello;
 - g. per Classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica;
 - h. per Settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
 - i. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
 - j. per Credito Formativo Universitario (o credito), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - k. per Obiettivi Formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
 - l. per Ordinamento didattico di un Corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di studio, come specificato dall'art 11 del Regolamento generale sull'Autonomia Didattica;
 - m. per Attività Formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni, alle attività di campo, alle attività di orientamento e di tutorato, ai tirocini, all'elaborazione di progetti e di tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;;

- n. per Curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del Corso di studio necessarie al fine del conseguimento del relativo titolo;

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Università Telematica IUL, di seguito Università, e delle disposizioni vigenti ed in particolare del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica e dei successivi Decreti Ministeriali, definisce e disciplina:
 - a. gli ordinamenti didattici e le strutture didattiche dell'Università dei corsi di studio dell'Università;
 - b. gli aspetti di organizzazione dell'attività dei corsi di studio;
 - c. i criteri generali per lo svolgimento di altri corsi di cui all'art.6 della Legge 341/1990;
 - d. modalità del rilascio del certificato del curriculum dello studente.

CAPO I

Titoli e corsi di studio

Art.3 Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS) e dottorato di ricerca (DR) nonché Master di I° e II° livello ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle Istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art.3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 (G.U. n. 98 del 29-04-2003) e successive modificazioni.
2. La laurea (L), la laurea magistrale (LM), il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR) sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi a distanza di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dall'Università e disciplinati nel rispetto della normativa vigente.
3. Al termine di corsi a distanza di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente, successivi alla Laurea e alla Laurea Magistrale, l'Università rilascia i Master universitari di primo e secondo livello.
4. I requisiti di ammissione ai Corsi di studio, la loro durata ed il conseguimento dei titoli di studio, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, sono fissati negli specifici ordinamenti didattici in conformità della normativa vigente.
5. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei, italiani e stranieri. Nel caso di convenzioni con Atenei stranieri (o ad essi assimilabili), la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata, in relazione a precise normative dell'Unione Europea.

6. I corsi di studio di cui al presente articolo sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art.11 del Decreto Generale sull'autonomia e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario
7. Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione la disattivazione e l'attivazione dei corsi di studio.
8. Il Senato Accademico assicura, almeno ogni tre anni, la revisione dell'elenco dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.

Art.4 Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.
3. I requisiti di cui sopra saranno indicati nell'ordinamento di ogni corso di laurea unitamente alle modalità di verifica.
4. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.
5. All'atto di istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso l'Università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre università.

Art.5 Corso di Laurea magistrale

1. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.
3. I requisiti di cui al comma precedente saranno indicati nell'Ordinamento di ogni Corso di studio magistrale unitamente alle modalità di verifica adottate, ove necessario.
4. I decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di Laurea Magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria, esclusivamente per Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo

formativo iniziale di cui all'art. 11, comma 7, lettera a) del Regolamento Generale per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

5. Salvo le eccezioni previste dal comma precedente, per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve avere acquisito 120 crediti. La durata normale del Corso di laurea specialistica è di due anni dopo la laurea.

Art.6 Corso di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze ed abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazioni di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione possono essere indicati dai Regolamenti Didattici,
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione, fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art.7 Corso di Dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, ed hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti Pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca richiede il possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. I Dottorati di ricerca sono disciplinati dal Regolamento didattico relativo, elaborato dal Senato Accademico.

Art.8 Classi di Corso di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dall'Università, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'art.10, comma 1 del Regolamento Generale, sono raggruppati in classi di appartenenza.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'art. 11, comma 8.
3. In deroga alla disposizione di cui al comma precedente, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.

Art.9 Master universitari

1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999,n.4, l'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata normale dei Corsi di Master universitario è di un anno.
3. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario è specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui sia possibile individuare l'esigenza reale sul territorio nazionale.
4. In osservanza del comma precedente l'impostazione degli ordinamenti didattici dei Master è ispirato ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
5. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello.
6. Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Università anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri.

Art 10 Altre iniziative formative

1. L'Università può attivare servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione richiesta dai diversi corsi di studio.
2. L'Università può altresì attivare:
 - a. corsi di perfezionamento, di alta formazione professionale e di aggiornamento;
 - b. corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
 - c. corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti;
 - d. corsi per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori.
3. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi ed attività formative di cui al presente articolo, sono deliberate dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le norme vigenti.
4. L'Università rilascia specifici attestati dei corsi di cui al comma 2.

Art.11 Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio

1. L'Università procede all'istituzione dei corsi di studio ai sensi della normativa vigente, in particolare del DPR 27 gennaio 1998, n. 25 e di quanto specificatamente previsto nel suo Statuto.
2. L'Università, con autonoma deliberazione, attiva o disattiva i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazione, l'Università assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo entro i due anni successivi alla disattivazione del corso stesso.
3. Nel caso di disattivazione lo studente può optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. La facoltà di opzione è disciplinata con apposita delibera del Senato Accademico.
4. L'Università può attivare, anche in collaborazione con altre Università, con istituzioni e soggetti pubblici e privati, siano essi italiani o stranieri, altri corsi in relazione a specifiche esigenze del contesto economico, sociale ed istituzionale in cui opera.

CAPO II

Strutture didattiche e regolamenti

Art.12 Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche di base dell'Università sono le Facoltà e/o i Dipartimenti.
2. L'Università può attivare altre strutture didattiche su proposta del Senato Accademico e con delibera del Consiglio di Amministrazione
3. Ogni struttura didattica è retta da un Consiglio le cui competenze ed il cui funzionamento sono regolati da apposito regolamento.

Art.13 Regolamenti e ordinamenti

1. I Regolamenti delle strutture didattiche sono emanati con Decreto Rettorale, su proposta del Senato Accademico
2. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti Ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina:
 - a. l'elenco degli insegnamenti, con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c. i curricula offerti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

- d. la tipologia delle forme di didattica a distanza, di esame e di valutazione degli studenti;
 - e. i tempi e le modalità di archiviazione dei tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale, garantendo la tutela dei dati personali e adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
3. L'Università assicura la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
 4. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato Accademico, nel Manifesto didattico delle Facoltà e/o dei Dipartimenti interessati.
 5. Ogni Ordinamento didattico, redatto nel rispetto dei Decreti Ministeriali, determina in particolare:
 - a. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
 - b. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c. la definizione della preparazione richiesta;
 - d. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), dell'articolo 10, comma 1, del D.M.509/1999 e successive modifiche, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - e. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
 6. Le determinazioni di cui al comma 5, sono assunte dall'Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Art.14 Facoltà e/o Dipartimento e Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento

1. La Facoltà e/o il Dipartimento è la struttura di base dell'Università e la struttura fondamentale di appartenenza dei docenti.
2. Organi della Facoltà e/o del Dipartimento sono il Preside e/o il Direttore ed il Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento che assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di orientamento, di tutorato e di ricerca, nonché delle attività didattiche integrative attivate nell'Università.
3. Il Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento è costituito dai docenti, dai ricercatori e da tre rappresentanti degli studenti eletti secondo uno specifico regolamento.
4. Le funzioni degli organi della Facoltà e/o di Dipartimento sono disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Università e del presente regolamento.
5. Il regolamento di Facoltà e/o di Dipartimento è deliberato dal Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento ed approvato dal Senato Accademico.
6. Il Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento delibera in merito :
 - a. calendario accademico;
 - b. programmazione delle attività didattiche;

- c. proposte di istituzione, attivazione, disattivazione di Corsi di studio nonché di insegnamenti ed attività didattiche di ogni tipo;
- d. proposte per le richieste di trasferimento o di chiamata di idonei per posti di ricercatore, professore associato o di professore ordinario;
- e. proposte di assegnazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento;
- f. proposte per le nomine dei tutors, previa definizione dei requisiti formali e sostanziali da possedersi;
- g. programmazione ed organizzazione delle attività di tutorato;
- h. distribuzione temporale dell'impegno dei professori;
- i. proposte di sperimentazione didattica ;
- j. proposte e modalità di realizzazione dei programmi di ricerca;
- k. predisposizione del manifesto annuale degli studi;
- l. elezione del Preside e/o del Direttore

7. Il Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento inoltre :

- a. Elabora gli Ordinamenti didattici dei Corsi, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai Decreti Ministeriali per la Classe;
- b. Formula gli obiettivi formativi specifici dei Corsi, i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dal Regolamento didattico;
- c. Determina i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando l'eventuale istituzione da parte della Facoltà e/o dei Dipartimenti di attività formative propedeutiche e integrative, finalizzate al relativo recupero,
- d. assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento didattico e ne propone annualmente eventuali modifiche e integrazioni;
- e. verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
- f. esamina ed approva gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei Regolamenti didattici;
- g. esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca ed il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
- h. valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
- i. cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi assicurando, attraverso adeguate attività tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalità formative previste dall'Ordinamento;
- j. determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento, disponendone l'annullamento o la riduzione, in caso di obsolescenza dei contenuti culturali e professionali;
- k. indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica;

- I. definisce le modalità del riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università.

CAPO III

Organizzazione dell'attività didattica

Art.15 Articolazione ed organizzazione dell'attività didattica

1. L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione.
2. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.
3. L'Università organizza l'attività didattica in rete in modo da consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.
4. Le attività didattiche, oltre a quelle di tirocinio, potranno essere svolte con l'approvazione dei competenti consigli di Facoltà e/o di Dipartimento anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato appositi accordi.
5. Nel quadro di programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione interuniversitaria o fra Università ed imprese, l'Università favorirà l'effettuazione di stages e di periodi di studio.
6. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli, prevedendo comunque un unico esame. I corsi ufficiali possono essere mutuati dalle diverse Facoltà dell'Ateneo previ accordi fra le strutture didattiche interessate.
7. I Consigli di Facoltà e/o di Dipartimento, entro la data stabilita annualmente dal Senato Accademico, provvedono ad indicare gli insegnamenti da tenersi per supplenza, affidamento o contratto nell'anno accademico successivo.

Art.16 Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo universitario, di seguito denominato credito, è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.
2. Al credito corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione on-line, di esercitazione, di laboratorio on-line, di seminari e altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame ovvero per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

3. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovranno essere riservate a ciascun tipo di attività (secondo il Regolamento Generale sull'Autonomia, art. 10, comma 2).
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascuna attività formativa, nel Regolamento del Corso di studio, conformemente a quanto stabilito nei decreti ministeriali istitutivi delle Classi.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento la valutazione è espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami, ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
6. I Regolamenti dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Le forme di verifica periodica possono essere diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative.
7. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche straniera, compete al Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento cui afferisce il corso di studio cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.
8. L'Università prevede il riconoscimento, secondo criteri disciplinati dal Regolamento di Corso, di crediti acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze ed abilità professionali certificate.
9. L'Università può riconoscere, secondo criteri definiti nel Regolamento di Corso, i crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università stessa, od altra Università convenzionata, abbia concorso.
10. In base ad apposite convenzioni tra Università, i Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.
11. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facoltà e/o di Dipartimento.

Art.17 Verifiche del profitto e prova finale

1. Compete al Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento stabilire la tipologia delle prove di verifica del profitto e degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio.
2. Compete al Preside e/o al Direttore nominare le Commissioni di esami, la cui composizione è stabilita dal Regolamento di Facoltà e/o di Dipartimento.

3. La valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto, è svolta in presenza presso le sedi dell'università o presso altre sedi convenzionate, anche non universitarie, da parte di professori universitari e ricercatori e può tener conto delle prove di verifica in itinere sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
4. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche.
5. In ciascuna sessione di esame lo studente in regola con l'iscrizione può sostenere, gli esami previsti nel regolamento degli studi.
6. Con il superamento degli esami di profitto o di altre forme di verifica lo studente acquisisce i previsti crediti formativi.
7. La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi. L'esame si intende superato se lo studente ottiene una votazione pari o superiore a 18/30. La Commissione, all'unanimità, può concedere la lode.
8. Gli appelli d'esame ed altre verifiche del profitto devono svolgersi secondo il calendario stabilito dalla Facoltà e/o dal Dipartimento.
9. Le Commissioni degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio, ed i rispettivi Presidenti, sono nominati dal Rettore. Le commissioni sono composte da almeno cinque membri, a maggioranza professori e ricercatori universitari.
10. La valutazione finale terrà conto del curriculum dello studente.
11. Per conseguire il titolo di studio lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento del corso e dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
12. La valutazione degli esami finali per il conseguimento dei titoli accademici è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la votazione riportata è pari o superiore a 66/110. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della Commissione.

Art.18 Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti Ministeriali.
2. L'Università richiede altresì agli studenti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti dei corsi attivati definiscono in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea, tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
3. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea magistrale, i relativi ordinamenti didattici indicano per i singoli ambiti e/o per i singoli settori, in modo quantitativamente definito, i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento dell'eventuale debito formativo potrà avvenire, da parte dello studente, anche con l'acquisizione dei crediti a seguito di attività formative approvate dagli organi didattici competenti e svolte anche presso altre Università o Istituzioni di ricerca.
4. Il debito formativo, di cui al comma precedente, dovrà essere soddisfatto prima dell'acquisizione di crediti del nuovo Corso di Studio.

Art.19 Attività didattica integrativa

1. Le strutture didattiche dell'Università possono proporre l'istituzione delle seguenti attività integrative e di sostegno:
 - a. Attività didattica propedeutica per l'ammissione ai corsi di Laurea, svolte eventualmente anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici e privati convenzionati;
 - b. attività di sostegno finalizzate al recupero del debito formativo durante il primo anno di corso di laurea, per il proseguimento degli studi;
 - c. attività integrative ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
 - d. corsi finalizzati all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
2. Le strutture didattiche possono altresì istituire, ai sensi della normativa vigente, i seguenti corsi:
 - a. corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
 - d. corsi di formazione permanente;
 - e. corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, con particolare riferimento agli insegnanti di ogni ordine e grado.
3. Le attività di cui al comma 1 e comma 2 possono essere svolte in collaborazione con altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri sulla base di apposite convenzioni.
4. L'Università rilascia regolare attestazione al termine dei corsi di cui al comma 2.

Art.20 Commissione per la didattica

1. Le attività didattiche, di orientamento e tutorato sono oggetto di periodica analisi da parte del Comitato per la didattica.
2. Il Comitato per la didattica è composto da una rappresentanza paritetica di docenti designati dalle Facoltà e/o dai Dipartimenti e di studenti ed è coordinato dal Rettore o da un suo delegato.
3. Possono far parte del Comitato anche esperti esterni.
4. Il Comitato effettua le verifiche e le valutazioni sulla qualità dell'attività didattica anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti.
5. Il Comitato esprime pareri al Senato Accademico circa la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
6. Il Comitato, nella sola componente dei docenti, certifica il materiale didattico nonché i servizi erogati dall'Università.
7. Il Comitato collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati.

8. Il Comitato, su richiesta del Senato Accademico, propone iniziative specifiche, o comuni ai corsi di studio, finalizzate al miglioramento della qualità della didattica.
9. I dati concernenti la valutazione dell'attività didattica da parte degli studenti stessi sono pubblici.

Art.21 Manifesto degli studi

1. L'Università pubblica ogni anno il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico specificando:
 - a. i corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi ed i relativi insegnamenti;
 - b. i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati;
 - c. le date di inizio e termine delle attività didattiche;
 - d. le modalità per preiscrizioni, iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie;
 - e. le modalità di accesso ai corsi;
 - f. le modalità di identificazione e di verifica degli esiti formativi ;
 - g. le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo;
 - h. termini entro i quali presentare eventuali proposte di piani di studio individuali;
 - i. ogni altra notizia ritenuta utile ad orientare gli studenti.
2. L'Università comunicherà in tempo utile ogni variazione alle informazioni precedentemente fornite.

Art.22 Piani di studio

1. I piani di studio consigliati per i singoli corsi di studio sono definiti nel Regolamento del corso.
2. L'approvazione dei piani di studio individuali, qualora non si discostino dai piani di studio predisposti, ovvero ottemperino integralmente ai criteri ed ai vincoli stabiliti per i piani di studio, è automatica. In caso diverso sarà il Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento ad esaminare ed approvare i piani di studio proposti dallo studente.
3. I regolamenti di Facoltà e/o di Dipartimento stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale è richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma.
4. Gli esami di insegnamenti non compresi tra quelli previsti nel piano di studio approvato, sono registrati nella carriera dello studente, ma non sono conteggiati ai fini dell'acquisizione dei titoli di studio. Essi entrano nella media dei voti di profitto ove le relative discipline siano comprese tra quelle caratterizzanti il corso di studio.

Art.23 Calendario

1. Ciascuna Facoltà e/o Dipartimento approva annualmente il calendario didattico relativo ai propri corsi di studio.
2. Il calendario accademico potrà prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri ecc.) nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, comprese le prove finali.
3. Il Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento delibera numero ed articolazione delle sessioni di esami, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari.

Art.24 Orientamento e tutorato

1. L'Università provvede ad organizzare anche telematicamente le attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte da strutture didattiche dell'Università o da strutture convenzionate che in particolare provvedono a:
 - a. organizzare attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria;
 - b. garantire informazioni, predisporre guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi e l'articolazione dei corsi universitari, nonché notizie amministrative concernenti la carriera scolastica e indicazioni utili ai fini dell'accesso al diritto allo studio;
 - c. favorire ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
 - d. promuovere gli scambi internazionali di studenti e di docenti;
 - e. attivare forme di tutorato in rete per il sostegno degli studenti nel percorso didattico ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003.

Art.25 Compiti dei docenti

1. I professori ed i ricercatori, nel rispetto delle normative previste dallo stato giuridico, adempiono ai compiti didattici contribuendo allo svolgimento regolare dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici.
2. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica nell'ambito della programmazione definita dai Consigli di Facoltà e/o di Dipartimento con l'obbligo di tenuta di un Registro anche in forma elettronica.
3. I docenti ed i ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica per la formazione a distanza secondo le metodologie didattiche definite.

Art.26 Compiti dei tutor

1. Nell'organizzazione dell'attività didattica in rete risulta indispensabile la figura del Tutor, quale supporto sia all'attività didattica dei docenti sia al lavoro richiesto agli studenti durante tutto il loro percorso formativo.

2. Il Tutor in particolare:
 - a. è un esperto dei contenuti formato appositamente agli aspetti di gestione tecnico comunicativi della didattica on-line;
 - b. ha un titolo di Laurea con accertate competenze nel settore di riferimento;
 - c. svolge attività di guida/consulenza- supporto allo studente per migliorare la comprensione dei contenuti;
 - d. svolge attività di supporto tecnico alla docenza nel monitoraggio dell'andamento complessivo della classe e nella verifica periodica dell'avanzamento del gruppo per consentire eventuali aggiustamenti in corso d'opera (messa in rete di materiale complementare, seminari life di approfondimento).
 - e. coordina il gruppo di studenti;
3. Le funzioni del Tutor sono di supporto a quelle del docente.

Art.27 Certificazioni e supplemento al diploma

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche, l'Università rilascia, come Supplemento al Diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
2. Il Supplemento al diploma è predisposto secondo modalità approvate dal Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento e, su richiesta, viene rilasciato in lingua inglese.
3. Secondo le modalità di cui al comma 1 e 2, l'Università rilascia certificazione relativa alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti corrispondenti.
4. Gli uffici di segreteria rilasciano certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera scolastica dello studente, previa verifica della regolarità del pagamento delle tasse e contributi universitari.

Art.28 Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica: l'Università utilizza forme e strumenti che ne consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi ed alle decisioni assunte in merito al calendario delle attività didattiche e degli esami, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà e/o dai Dipartimenti, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico ed il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi e/ Direttori con strumenti telematici e/o altri che si riterranno di volta in volta opportuni.
3. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

CAPO IV

Diritti e doveri degli studenti

Art.29 La Carta dei servizi

1. A tutti gli studenti è garantito il diritto all'informazione sull'attività dell'Università: a tal fine si adotta una Carta dei Servizi che indicherà l'attività didattica e formativa proposta, i servizi offerti ed i requisiti delle soluzioni tecnologiche adottate.
2. In particolare la Carta esplicherà le modalità, i piani di studio, le regole dei servizi, la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizi offerti.
3. La Carta inoltre fornirà indicazioni in merito a:
 - a. gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
 - b. i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
 - c. le modalità di identificazione e di verifica;
 - d. le modalità di tutoraggio
4. La carta sarà disponibile prima dell'inizio dell'anno accademico presso la sede dell'Università ed on line.

Art.30 Il contratto con lo studente

1. Il perfezionamento dell'iscrizione dello studente prevede la stipula di un Contratto con lo studente stesso con il quale da una parte lo studente accetta la Carta dei servizi e le tasse e contributi stabiliti, dall'altra l'Università prevede la possibilità di risoluzione del rapporto contrattuale, ne esplicita le modalità e garantisce allo studente stesso il completamento del proprio ciclo formativo, valutando anche la possibilità di concedere iscrizioni e modalità di frequenza a tempo parziale.
2. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione come pure la tassa relativa agli anni di interruzione degli studi.

Art.31 Mobilità degli studenti

1. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Università; è altresì consentito lo svolgimento di parte dei propri studi presso università straniere (o altre Istituzioni ad esse assimilabili) nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.
2. Lo studente può presentare istanza di trasferimento da o ad altra sede universitaria previa domanda al Rettore entro i termini previsti annualmente dal

Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere la domanda purché adeguatamente motivata.

3. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento di destinazione, che valuta, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

Art.32 Studente fuori corso o ripetente

1. Lo studente che non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, può accedere nuovamente, previa domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo al corso di studio.
2. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previste dall'Ordinamento del suo corso e non abbia acquisito, entro la durata normale del corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
3. Lo studente che, ai fini dell'iscrizione agli anni successivi di corso, non abbia conseguito i crediti minimi fissati dagli organismi didattici per ciascun anno di corso, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente.

Art.33 Modalità di iscrizione

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi al primo di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto elettronico degli Studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Università per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario.
3. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso limitato è disciplinata dal Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento.
4. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti "in corso". Per studenti "fuori corso" si intendono quelli che, avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno superato gli esami obbligatori, previsti per tale anno dai rispettivi ordinamenti didattici, saranno iscritti all'anno di corso di provenienza quali ripetenti. Lo studente può chiedere di essere iscritto "ripetente".
5. Lo studente che per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto esami decade dagli studi. I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.

6. Coloro che siano già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere, possono iscriversi, previo pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti, a singoli Corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

CAPO V

Norme transitorie e finali

Art. 34 - Modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed emanate con decreto rettorale secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.

Art. 35 – Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore e lo Statuto.